

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3
DEL 10-03-2018**

OGGETTO: DETERMINAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2018- CONFERMA ANNO 2017

L'anno duemiladiciotto addì dieci del mese di marzo alle ore 10:00, nella sala delle Sala Consigliare.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Pubblica convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
BOTTICELLI Guido	Sindaco	Presente
BOGOGNA Giovanni Giacomo	Consigliere	Presente
MAZZONE Paola	Consigliere	Presente
MELLONE Silvano	Consigliere	Presente
ROSSARI Stefano	Consigliere	Presente
POLETTI Roberta	Consigliere	Presente
GIACALONE Nunzia	Consigliere	Assente
ROSSARI Renza	Consigliere	Presente
POLETTI Alberto	Consigliere	Presente
TOSI Clementino	Consigliere	Assente

Totale Presenti 8, Assenti 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor De Luca Serena

Il Signor BOTTICELLI Guido nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicata.

Richiamata:

-la propria deliberazione n. 66 del 15/12/2001, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, ai sensi D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e S.M.I., è stata istituita , per l'anno 2002, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con un'aliquota di compartecipazione dello 0,2 per mille (zerovirgoladue per mille);

-la propria deliberazione n. 2 del 13/03/2017 di conferma dell'aliquota al 3 per mille (tre per mille)

Visto l'art. 1 comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 così come modificato dall'art. 142 della legge 296 del 27/12/2006, e preso atto:

- Che i Comuni con apposito regolamento possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con provvedimento da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia,
- Che il provvedimento di determinazione dell'aliquota in deroga alle disposizioni normative che disciplinano l'esecutività degli atti degli enti locali, diviene esecutiva con la pubblicazione del provvedimento nel sito informatico individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze
- Che la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Verificato che la legge finanziaria 2007 (Legge 296 del 27/12/2006) ha aggiunto il comma 3 bis al D.Lgs 28/09/1998 n. 360 il quale prevede che il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto ed a saldo stabilendo nel contempo la percentuale dell'acconto ed i tempi per il versamento a saldo

Richiamata la delibera di G.C. n. 15 del 26/02/2018 con la quale si proponeva al Consiglio comunale confermare, per l'anno 2018, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,3 (vero virgola tre) punti percentuali

Richiamato

-l'art. 53 comma 16 Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27 comma 8 Legge n. 448/2001, ai sensi del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, addizionale IRPEF e tariffe dei servizi pubblici , e per l'approvazione dei regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

- l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria Anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei tributi entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti

Richiamato l'art.1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998, con il quale è stata prevista la possibilità di stabilire una fascia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, con l'ulteriore precisazione disposta dal D.L. n. 138/2011, che questa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Visto l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Richiamato:

- il decreto M.I. del 29/11/2017 (GU serie generale n. 285 del 06/12/2017) di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28/02/2018.
- La conferenza Stato – Città ed Autonomie locali del 07/02/2018 che ha ulteriormente prorogato i termini di approvazione del bilancio al 31/03/2018

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote, delle tariffe dei tributi locali e delle addizionali, stabilendo che *“... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ...”*;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, anche per l'anno di imposta 2018, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Rilevata la necessità per la salvaguardia degli equilibri di proporre al Consiglio Comunale la conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale irpef, per l'anno 2018, nella misura dello 0,30 (zerovirgolate)

Ritenuto di dover provveder in merito

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica contabile resa dal Responsabile del servizio finanziario e tributi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lvo 267/00

Con voti unanimi espressi palesemente dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di confermare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF per l'anno 2018 nella misura di 0,3 (zero virgola tre) senza distinzione delle soglie di reddito
2. Di inviare copia della presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione federalismo fiscale entro 30 giorni dall'adozione della presente deliberazione.
3. Di dare atto che il gettito previsto è stimato in € 38.000,00 e viene iscritto al capitolo 10020 codice 10.10.116 codice 1010116 avente per oggetto: "Addizionale IRPEF" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018.
4. Di dichiarare, con separata unanime e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art 134 comma 4 Tuel 267/00 legge con apposita distinta votazione palese unanime;

Visto si esprime PARERE in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data:

Il Responsabile del Servizio

F.to dott.sa Serena De Luca

Visto si esprime PARERE in ordine alla **Regolarità Tecnica Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data:

Il Responsabile del Servizio

F.to dott.sa Serena De Luca

Il Presidente
F.to Sindaco BOTTICELLI Guido

Il Segretario Comunale
F.to De Luca dott.sa Serena

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15-03-2018. Ai sensi dell'art. 124 D.lgs 267/2000.

Vaprio d'Agogna 15-03-2018

Il Segretario Comunale
F.to De Luca dott.sa Serena

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10-03-2018 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

Vaprio d'Agogna, 15-03-2018

Il Segretario Comunale
F.to De Luca dott.sa Serena

E' copia conforme all'originale.
Vaprio d'Agogna li

Segretario Comunale
De Luca Dott.sa Serena
